



# COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Provincia di Reggio Emilia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE VERBALE N° 42 DEL 28/06/2021

### OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A DECORRERE DAL 01/01/2021 – APPROVAZIONE.

L'anno 2021 il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 19:00, in seduta virtuale mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dal Decreto sindacale n. 2 adottato in data 11/03/2021, si e' riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Presiede il Sindaco Gianluca Paoli

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale – Sartori Ines

Il Sindaco invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.

All'appello nominale risultano presenti alla seduta odierna:

N°	Cognome e Nome	Funzione	Presenti	Assenti
1	PAOLI GIANLUCA	Presidente	X	
2	INCERTI CARLO	Consigliere		AG
3	ARTIOLI MARCO	Consigliere	X	
4	AZZINI CHIARA	Consigliere	X	
5	BENATI GABRIELE	Consigliere	X	
6	MADDALUNI SARA	Consigliere	X	
7	CAFFARRI MADDALENA	Consigliere	X	
8	BACCILIERI JESSICA	Consigliere	X	
9	BARILLI LARA	Consigliere	X	
10	GIROLDI MATTIA	Consigliere	X	
11	MALAGUTI ELISA	Consigliere		AG
12	BERTOLDI MARA	Consigliere	X	
13	SIGNORI MARCO	Consigliere	X	

Presenti n°: 11

Assenti n°: 2

L'identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza mediante piattaforma "Lifesize" fornita gratuitamente da Lepida, è stata accertata da parte del Vice Segretario, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 2 del 11/03/2021.

Sono presenti i signori, quali componenti della Giunta Comunale: VACONDIO ROBERTA, DALLARI ROBERTO, GHISELLI LUISA

Scrutatori: BENATI GABRIELE, BACCILIERI JESSICA

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

**Presenti n° 11**

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 42 DEL 28/06/2021**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A DECORRERE DAL 01/01/2021 – APPROVAZIONE.**

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2015 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo" delle funzioni di gestione dei tributi, con decorrenza dal 01/01/2016;
- l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione prevede che *"Il Responsabile dell'Ufficio Tributi in Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita- adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei Comuni....."*

Richiamati:

- l'art. 52 del D. Lgs n. 446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni sulle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 1 della L. n. 147/2013 ed in particolare:
  - il comma 639, che ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  - i commi da 641 a 668 che dettano la disciplina specifica della tassa sui rifiuti (TARI);
  - il comma 682, secondo cui il Consiglio Comunale determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI;
- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019, che ha abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente in questo Comune, da ultimo modificato con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 28/09/2020.

Dato atto che:

- il D. Lgs. n. 116/20, attuativo delle direttive comunitarie n. 851 e 852/2018, ha modificato diverse disposizioni del T.U.A. (D. Lgs n. 152/06) in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, che si riflettono sul regime del prelievo comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti, con particolare riferimento a:
  - modifica della definizione e classificazione dei rifiuti;
  - abrogazione del potere di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;
  - introduzione della possibilità, per le utenze non domestiche, di conferire i propri rifiuti urbani, al di fuori del servizio pubblico, usufruendo del servizio di

operatore privato abilitato.

Le modifiche sopracitate, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs n. 116/20, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;

- ai sensi dell' art. 1 della L. n. 160/19 commi 837 e 838, dal 1 gennaio 2021 è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Detto canone sostituisce la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 L. n. 147/13;

Ritenuto necessario modificare il Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) al fine di recepire le novità normative citate al punto precedente;

Considerato che il Servizio Tributi ha provveduto ad una nuova stesura del testo del Regolamento TARI, proponendo quindi all'approvazione del Consiglio una nuova bozza che si compone di n. 22 articoli, riportata all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto che:

- l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, stabilisce che il termine per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti relativi a entrate degli enti locali, è quello fissato da norme statali per deliberare il bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro tale termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 30 comma 5 del D.L n. 41/21 (Decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla L. n. 69/21, ha fissato, limitatamente all'anno 2021, e in deroga al sopracitato articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al 30 giugno 2021 il termine entro cui i Comuni approvano i regolamenti della TARI;
- ai sensi dell'art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019, a decorrere dall'anno d'imposta 2020:
  - le delibere e i regolamenti relativi ai tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito persone fisiche, IMU e TASI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si riferisce. A tale scopo il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 t.v:

- favorevole, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Visto il parere favorevole del Collegio di Revisione reso con verbale n. 231/2021

Rese le seguenti dichiarazioni di voto:

**Consigliere Giroldi Mattia:** “Grazie Sindaco. Come si è ribadito è un recepimento principalmente tecnico che però pone delle riflessioni soprattutto su quanto detto rispetto all'art. 8 bis, e questo sarà da tenere monitorato, allo stesso tempo si è detto che comunque è un regolamento in cui bisognerà metterci mano, dovremmo fare delle valutazioni, delle misure, come ha detto il Sindaco è una fase transitoria, necessiterà tutto ciò di un controllo e allo stesso tempo anche rispetto al compostaggio. Io ho letto questo decreto legislativo, parla molto di questa attività, si vede che ci si punta parecchio, non è tanto la somma legata all'agevolazione di per sé, ma è il fatto proprio dell'attività di controllo. Prima non c'era, è stata aggiunta con questo decreto, dunque, andarlo ad indebolire, non lo so, altri comuni hanno ragionato in maniera differente, però, ripeto, si è detto che sarà un regolamento in cui ci si mette mano perciò per il momento il mio voto sarà quello di astensione”.

**Consigliere Signori Marco:** “Anche questa volta il Consiglio comunale viene convocato per votare in fretta un adempimento a poche ore dal termine di scadenza. Indipendentemente dall'eterogeneità delle cause non ci sembra, questo, rispettoso del ruolo e delle prerogative di un organo elettivo votato dai cittadini, che viene trattato alla stregua di una qualunque articolazione burocratica della pubblica amministrazione. Vi sono degli aspetti, nella proposta di Regolamento, che meriterebbero qualche considerazione di merito. Uno per tutti, quello di cui all'art. 8 comma 3 lettera a) quinta proposizione laddove si formula "Incaricati dal Comune possono concordare con il contribuente e con congruo anticipo l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio". Il che francamente ci pare nello stile dei bigliettini di cortesia che da anni viene praticato in questo comune, non solo dall'11 giugno 2019 appunto, e che l'attuale Amministrazione in più casi pare aver fatto proprio. Stile che risulta benevolo verso la trasgressione e dunque iniquo e financo scoraggiante nei confronti dei comportamenti corretti, che non trovano significativi incentivi concreti a persistere. Né può risultare in una esimente, anzi, semmai risulta nel suo contrario, il fatto che anche in comuni pure inglobati nella cosiddetta Unione Terra di Mezzo sia stata introdotta la medesima formula. Chiaro che non sarebbe il caso di infierire con regole draconiane e inutilmente persecutorie nei confronti di chi, magari in buona fede, potrebbe risultrne ingiustamente penalizzato. Ma nemmeno riteniamo condivisibile lo strizzare metaforicamente l'occhio a eventuali furbetti della compostiera, posto che ve ne siano, offrendo a costoro la facile possibilità di regolarizzarsi momentaneamente, magari dopo anni di indegno approfittarsi, occultando le tracce del proprio comportamento scorretto. Tanto più che, giustamente, il compostaggio dei rifiuti organici domestici viene ora premiato con una riduzione del 20% di entrambe le quote, variabile e fissa, di cui si compone la TARI. Elemento, questo, che per inciso Iren colpevolmente omise di considerare nel calcolo della tassa sui rifiuti 2020, procedendo al relativo conguaglio, senza corresponsione di interessi, solo quest'anno. Spiace questa integrazione un po' stonata a un buon Regolamento quale risultava dalla versione precedentemente approvata. Anche se di ridotta portata, vi introduce un elemento subculturale fuori sintonia rispetto all'impianto concettuale del Regolamento stesso. Ci sono poi, fra l'altro, tutti i punti interrogativi che suscita, sul piano operativo regolamentare, l'introduzione dell'art. 8 bis, inerente alle agevolazioni in favore di utenze non domestiche per l'autonomo avvio al recupero di rifiuti urbani. Si fosse trattato solo di questi aspetti di merito, posto che il Regolamento mantiene un impianto concettuale complessivo per noi condivisibile, avremmo potuto esprimere voto di astensione. Per rispetto al ruolo che i cittadini di Bagnolo hanno inteso affidarci col loro voto nell'ambito del Consiglio comunale, e dunque fondamentale per loro rispetto, non intendiamo tuttavia prestarci all'ennesima chiamata all'ultimo suono della campanella. Ed è per questo che voteremo contro la proposta di nuovo Regolamento come anche, se approvata, alla sua immediata eseguibilità”.

**Consigliera Bertoldi Mara:** “Come ho già detto, questo regolamento non fa altro che recepire

delle indicazioni che vengono da organi superiori, ripeto, l'unica cosa stonata è questa parte, e ha ragione il Consigliere Signori, non si tratta di un valore che possono anche essere 1 o 5 euro, nel momento in cui io scrivo in un regolamento che devo fare il 5% dei controlli, non posso pensare di fare dei controlli viziati da queste procedure, perché altrimenti controlli non sono, quindi secondo me c'è anche una scorrettezza nell'inserire una dicitura di questo tipo in un regolamento. Considerando anche che la parte organica, è la parte più inquinante, quindi, se io dichiaro di avere una compostiera, devo anche essere controllato che quell'organico non lo porto da altre parti. A parte questa nota veramente stonata, che, ripeto, ritengo che scrivere una cosa del genere in un regolamento, al di là del valore economico, sia veramente una cosa che stona, e, visto che comunque è un regolamento che a breve andrà rivisto, e, spero anche sotto questo aspetto, per il momento ci asteniamo”.

**Consigliere Artioli Marco:** “Come ho anticipato prima, riteniamo questo regolamento, sia per quanto riguarda la nuova applicazione dell'articolo sulle utenze non domestiche sia da valutare in futuro, vedremo questo recepimento a cosa porterà. Visto che c'è questa preoccupazione sulla parte di controllo, io, sull'applicazione di questo non vedo questa preoccupazione generale proprio perché chi ha intenzione di fare del compostaggio deve presentare la documentazione prima, proprio all'inizio la documentazione che deve essere presentata in questo senso oltre al fatto che il compost non si genera da un giorno all'altro, il compost fatto da mesi si vede rispetto ad un tentativo di compost di pochi giorni, l'applicazione reale di questo aspetto non la vedo come una preoccupazione, come ho sentito, comunque il nostro voto è sicuramente favorevole”.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Consigliere Signori Marco) e astenuti n. 2 (Consiglieri Giroldi Mattia e Bertoldi Mara) espressi in forma palese dai n. 11 presenti e votanti;

### DELIBERA

1. di modificare, per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati, il Regolamento TARI nel nuovo testo, di cui all'allegato A), composto da n. 22 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite inserimento della stessa al Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui alla normativa in vigore;
3. di dare atto che il Regolamento aggiornato avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;

Dopodichè

## IL CONSIGLIO COMUNALE

al fine di procedere tempestivamente all'inserimento della presente delibera sul portale del Ministero dell'Economia e Finanze,

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Consigliere Signori Marco) e astenuti n. 2 ( Consiglieri Girolodi Mattia e Bertoldi Mara) espressi in forma palese dai n. 11 presenti e votanti;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  
Gianluca Paoli

Il Vice Segretario Generale  
Sartori Ines

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera di C.C. n.30 del 20/03/2000, come modificato con delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2019, gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso del dibattito sono registrati e messi a disposizione mediante pubblicazione di file audio sul sito web dell'Ente e riversati in conservazione presso il Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna (PARER)